

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

**Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.**

## **Art. 82**

*(Sanzioni amministrative relative alla stampa quotidiana e periodica)*

**1.** Chiunque eserciti il commercio della stampa quotidiana e periodica senza la SCIA di cui all'articolo 56, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 15.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.

(2)

**2.** Ogni altra violazione alle disposizioni di cui al titolo IV è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

**3.** In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra cinque e venti giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la segnalazione certificata di inizio attività.

(1)(3)

Note:

**1** Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

**2** Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

**3** Parole soppresse al comma 3 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016